

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 gennaio 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 71 di ieri, 17 gennaio 2013, alla pagina 1436, di seguito sono pubblicate le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare Territoriale nella riunione di lunedì 14 gennaio u.s.

Nell'apposito paragrafo sono altresì pubblicate le richieste di rettifica alle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 2013

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A.

23. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL NOCERA SUPERIORE – GARA REAL NOCERA SUPERIORE / ECLANESE 1932 CALCIO DEL 25.11.2012 – ECCELLENZA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentiti, nella riunione odierna, il direttore di gara ed uno dei due Commissari di campo; preso atto che, pur regolarmente convocati, non sono intervenuti la società reclamante ed un secondo Commissario, il quale ultimo ha giustificato la propria assenza; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale, n. 51 del C.R. Campania, del 29 novembre 2012, pag. 933, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della "inibizione a svolgere ogni attività fino al 25.11.2016" al dirigente della reclamante sig. Ferrara Giovanni (perché "a fine gara si portava nello spogliatoio dell'arbitro e lo colpiva al volto con due forti schiaffi, procurandogli una leggera fuoriuscita di sangue, all'altezza del labbro; lo stesso veniva identificato dalle FF.OO. (rapporto arbitro e C.C.")). Con atto spedito mediante raccomandata postale il 6.12.2012 e pervenuto al C.R. Campania in data 11 dicembre 2012, la società Real Nocera Superiore propone reclamo avverso la decisione citata. La società sostiene, nel proprio atto, esservi contrasto tra il rapporto del direttore di gara e la relazione del Commissario di Campo. Infatti, l'arbitro riferisce di aver subito due schiaffi, mentre il Commissario parla di un pugno; inoltre, l'arbitro asserisce trattarsi del presidente della società, laddove il Commissario parla di persona non identificata, riconducibile alla società. Vi sarebbe, quindi, incertezza sui fatti effettivamente verificatisi e sulla responsabilità del presidente della società in ordine all'aggressione, nel senso dell'incertezza della sua identificazione. La società ha chiesto di essere ascoltata, ma, pur convocata, non è intervenuta alla seduta odierna, non facendo peraltro pervenire alcuna comunicazione. È intervenuto, invece, il direttore di gara, il quale, nel confermare quanto scritto nel rapporto, ha precisato che uno dei due Commissari introdusse nel suo spogliatoio una persona che si qualificava "presidente della società Real Nocera Superiore", che voleva salutarlo; ha ricordato inoltre che il sig. Ferrara Domenico si rivolgeva all'aggressore, invocandolo con l'espressione "papà lascialo stare", dal che si desume la gravità della vicenda, anche sotto il profilo dell'esempio negativo per un figlio. È stato anche audito il Commissario di Campo che ha redatto la relazione cui fa riferimento la reclamante, il quale ha confermato che non conosceva l'identità dell'aggressore. Come sopra detto, non è intervenuto alla seduta odierna un secondo Commissario di Campo, il quale ha comunicato il proprio impedimento, rendendosi comunque disponibile per altra convocazione. La Commissione ritiene che una seconda audizione non sia necessaria, dato che negli atti si rinvencono

elementi sufficienti per una motivata e documentata decisione. Deve, altresì, tenersi conto che, nel fascicolo della gara, è presente la relazione del Commissario non presente all'audizione. Nella stessa si legge, tra l'altro, che "a fine gara una persona qualificatasi come presidente della società ospitante, a nome Ferrara Giovanni... entrava nello spogliatoio... attingendo con uno schiaffo il direttore di gara". Questa testimonianza è, già di per sé, sufficiente a formare il convincimento della Commissione, che, peraltro, si consolida, nel rilevare che sia l'arbitro, sia uno dei Commissari di Campo riferiscono che il sig. Ferrara Domenico, come già sottolineato in precedenza, chiamava l'aggressore "papà". Ebbene, la reclamante, nel testo del ricorso, o all'atto dell'audizione del 14 gennaio 2013: a) avrebbe potuto documentare che il padre del sig. Ferrara Domenico non fosse il presidente della società, sig. Ferrara Giovanni; b) avrebbe potuto indicare chi fosse l'aggressore, che dagli atti risulta comunque essere persona interna alla società. Ma ciò non è avvenuto. Né, ad avviso della Commissione, può attribuirsi rilevanza alla difformità tra quanto riferito in merito alle modalità dell'aggressione dall'arbitro (due schiaffi), da un Commissario (uno schiaffo) e dall'altro Commissario (un pugno): la concitazione del momento e la rapidità dei movimenti possono aver determinato nei Commissari una differente percezione dell'effettiva dinamica, tra loro e rispetto al rapporto del direttore di gara, che fa piena prova. Sono peraltro incontestabili sia la volgare, violenta aggressione, oltretutto perpetrata da un dirigente, sia la gravità dell'accaduto. Infine, va sottolineato che, dagli atti ufficiali, si rileva che l'aggressore del direttore di gara è stato anche identificato dalle Forze dell'Ordine. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Nocera Superiore; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della nominata società Real Nocera Superiore.

24. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI POMPEI – GARA CITTÀ DI POMPEI / MARI F.C. DEL 6.01.2013 – ECCELLENZA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 10.01.2013) per la squalifica per tre gare, a carico del calciatore Fiorillo Salvatore. Nel reclamo il presidente della società stessa chiede una riduzione della squalifica del proprio tesserato, affermando che il proprio tesserato non aveva assolutamente ingiuriato il direttore di gara, ma aveva manifestato un veemente disappunto, che era stato già sanzionato dalla società stessa. Pur apprezzando il comportamento della società in ordine alla sanzione interna, inflitta al calciatore Fiorillo Salvatore, questa C.D.T. non può che confermare la decisione assunta dal Primo Giudice, in quanto il calciatore, espulso dal campo per doppia ammonizione (una giornata), ha anche rivolto ingiurie al direttore di gara. La società riferisce che il calciatore Fiorillo Salvatore non ha ingiuriato l'arbitro, ma parla di un veemente disappunto, che configura comunque un comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro che, comunque, deve essere sanzionato. Nella reazione del Fiorillo, comunque, come da referto arbitrale, che individua – per consolidata giurisprudenza – fonte privilegiata di prova, si evidenzia che il nominato calciatore ha usato espressioni reiteratamente ingiuriose. P.O.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Città di Pompei; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

25. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS CAIAZZO 2008 – GARA HERMES CASAGIOVE / VIRTUS CAIAZZO 2008 DEL 23.12.2012 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 64 del 4.01.2013) per la squalifica per quattro gare a carico del calciatore Marrafino Enrico. Nel reclamo, la società chiede l'annullamento o, in subordine, una riduzione della squalifica del proprio tesserato, affermando, che il proprio calciatore Marrafino Enrico, a seguito della rete segnata e non convalidata, aveva scalcato via il pallone con veemenza, senza alcuna intenzione di colpire l'assistente dell'arbitro. Tale tesi difensiva viene rigettata da questa C.D.T., che decide in merito ai comportamenti tenuti dai calciatori e non può essere chiamata a decidere sulle intenzioni reali degli stessi. Tuttavia, considerata la giurisprudenza per casi analoghi a quello in esame, come descritto nel referto arbitrale, questa C.D.T. giudica che il ricorso debba essere parzialmente accolto. P.O.M.

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Virtus Caiazzo 2008, riducendo a tre giornate la sanzione della squalifica a carico del calciatore Marrafino Enrico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

26. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DI MARTINO ANDREA – GARA HERMES CASAGIOVE / LIBERTAS S. MARCO TROTTI DEL 10.11.2012 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentito l'arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, sentito l'arbitro a chiarimenti e preso atto che il ricorrente, sig. Di Martino Andrea, sebbene ritualmente convocato per ben due volte, non si è presentato, questa C.D.T. ritiene che non siano emersi elementi tali da poter confutare quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto e la dichiarazione da lui resa in sede di audizione, che configurano fonte privilegiata di prova, nel diritto sportivo. Ritenuto, pertanto, che il calciatore Di Martino Andrea abbia assunto un atteggiamento violento, oltre che ingiurioso e minaccioso, nei confronti dell'arbitro, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale appare equa e proporzionata rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dal sig. Di Martino Andrea; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata in misura ridotta di euro 65,00 da parte del ricorrente.

27. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO A.S.D. BARANO CALCIO – GARA BARANO CALCIO / PIMONTE DELL' 8.12.2012 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella riunione del 7 gennaio 2013, la reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato il direttore di gara, nella riunione del 14 gennaio 2013, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 13 dicembre 2012, pag. 1056, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica per 6 gare effettive, al calciatore Saurino Gianluca, tesserato a favore della società Barano Calcio ("per aver minacciato e spintonato l'arbitro"). Con atto spedito mediante raccomandata postale del 19.12.2012 e pervenuto al Comitato Regionale il 21 dicembre 2012, la società Barano Calcio propone reclamo avverso la decisione citata, con allegata documentazione. La società afferma che il proprio tesserato non ha minacciato, né spintonato l'arbitro. Nel rapporto del direttore di gara si legge che "il sig. Saurino Gianluca n. 11" è stato espulso "per aver protestato, spintonandomi e minacciandomi". Lo stesso arbitro, sentito il 14 gennaio 2013, ha precisato che il sig. Saurino Gianluca lo ha spintonato e lo ha mandato "a quel paese". Alla luce di quanto precede e delle risultanze degli atti, la Commissione prende atto che non si possa configurare una minaccia profferita dal sig. Saurino Gianluca all'indirizzo dell'arbitro, che – è doveroso sottolinearlo – ha indicato con superficialità l'addebito a carico del calciatore in argomento (una minaccia è diversa dal "mandare a quel paese"). Tuttavia, questa C.D.T. giudica che la sanzione, come commisurata dal G.S.T., sia congrua, rispetto all'effettiva gravità dei fatti. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Barano Calcio, confermando la squalifica a carico del calciatore, sig. Saurino Gianluca; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società Barano Calcio.

28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PATERNOPOLI – GARA PATERNOPOLI / VOLTURARA TERMINIO DELL'11.11.2012 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il direttore di gara, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale, n. 42 del 15 novembre 2012, pagg. 806/807, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica fino all'11 febbraio 2013 al dott. De Rienzo Felice (medico), riportato nel C.U. (e nella distinta di gara) quale "massaggiatore", "perché ingiuriava e minacciava l'arbitro", nonché la squalifica per due gare effettive, a carico del calciatore Cresta Davide. Con atto pervenuto al Comitato Regionale il 19 novembre 2012, la società Paternopoli propone reclamo avverso le sanzioni inflitte ai suoi tesserati. Quanto al provvedimento a carico del dott. De Rienzo, questa C.D.T. rileva che, sulla base di quanto esplicitato nel rapporto di gara, che configura fonte privilegiata di prova, la sanzione si appalesa congrua e commisurata con equilibrio. Per quanto riguarda la squalifica, inflitta al calciatore Cresta Davide, la Commissione rileva che, sia nel rapporto arbitrale, sia nella "camicia di gara" del Primo Giudice, il calciatore sanzionato risulta essere il sig. Cresta Antonino: erroneamente, quindi, nel Comunicato Ufficiale n. 42 del 15.11.2012, pag. 807, è stato digitato il nominativo di Cresta Davide. Questa C.D.T., nell'annullare la sanzione a carico del sig. Cresta Davide, dispone la trasmissione degli atti alla Segreteria del C.R. Campania, affinché provveda alla pubblicazione dell'annullamento della nominata squalifica e della conseguenziale errata-corrige, con il provvedimento di squalifica, per due giornate di gara, a carico del calciatore Cresta Antonino. P.Q.M.

DELIBERA

di confermare l'inibizione a carico del dott. De Rienzo Felice; di annullare la squalifica a carico del calciatore Cresta Davide, con la trasmissione degli atti alla Segreteria del C.R. Campania, affinché provveda all'indicata errata-corrige, con il provvedimento di squalifica, per due giornate di gara, a carico del calciatore Cresta Antonino; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

29. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. S. ANTONIO – GARA AUDAN BELVEDERE / POL. S. ANTONIO DEL 27.12.2012 – COPPA CAMPANIA – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 16 del 22.08.2012, è fatto esplicito riferimento al Comunicato Ufficiale n. 44/A del 22.08.2012 della F.I.G.C., relativo all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi Regionali di Coppa Italia Dilettanti, nonché di Coppa Regione, organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., per la stagione sportiva 2012/2013. Pertanto il reclamo doveva essere depositato e/o recapitato entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale (ovvero, entro il 4.01.2013). Viceversa, il reclamo è stato spedito, a mezzo fax, in data 7.01.2013. P.O.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Pol. S. Antonio.

30. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SCAMPIA – GARA SCAMPIA / DOMICELLA DELL'1.12.2012 – 2^ CAT.

La C.D.T., letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, rileva che l'atto d'impugnazione era stato inoltrato al Giudice Sportivo Territoriale, per mero errore. Sulla base di consolidata giurisprudenza per casi analoghi, nonché del principio della valenza sostanziale del diritto sportivo, questa C.D.T. ammette alla decisione il reclamo medesimo. Deve aggiungersi che la società reclamante ha prodotto idonea documentazione, atta ad un congruo ridimensionamento degli addebiti a carico dei tesserati sanzionati dal Giudice Sportivo Territoriale. Deve, dunque, procedersi alla riduzione delle impugnate sanzioni, come di seguito indicato: Miele Stefano fino al 31.05.2013; Miele Aniello a cinque giornate di gara; nulla dispone in ordine agli altri calciatori squalificati. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Scampia, di ridurre al 31.05.2013 la squalifica inflitta a carico del calciatore Miele Stefano ed a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Miele Aniello; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

31. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA COSTANTINOPOLI / ANTESSANO CALCIO DEL 3.11.2012 – 2^ CAT.

La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; sentito l'arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22.11.2012), chiedendo l'omologazione del risultato ottenuto sul campo, affermando che, durante la gara, la società stessa aveva provveduto correttamente a tre sostituzioni, invece delle quattro riportate nel referto arbitrale. Sentito il direttore di gara, in udienza, lo stesso ha confermato che la società Antessano Calcio ha realmente effettuato quattro sostituzioni, ribadendo che non rientrava nei suoi compiti far rilevare l'errore che stava commettendo la società stessa. Deve sottolinearsi che, sul cosiddetto "foglio di fine gara" (firmato, per presa visione, da entrambi i dirigenti accompagnatori delle due società in competizione nella gara, di cui al reclamo in esame), sono state specificamente elencate le quattro sostituzioni della società Antessano. Gli elementi a difesa, presentati dalla reclamante, quali gli articoli di quotidiani e dichiarazioni sottoscritte, non possono assurgere ad elementi probanti. In merito, invece, alle dichiarazioni, allegate al ricorso, dei tesserati della società reclamante, Fasulo Pierpaolo e De Chiara Rocco, questa C.D.T. deve necessariamente fare riferimento alla sottoscrizione del cosiddetto "foglio di fine gara", che indica quattro sostituzioni e non tre e che è stato firmato, per conferma, anche dal dirigente della società Antessano. P.O.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Antessano Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

* * * * *

ERRATA CORRIGE

SVINCOLI ART. 107 N.O.I.F. – C.U. N. 70 DEL 15 GENNAIO 2013, PAG. 1312

Negli elenchi delle liste di svincolo ai sensi dell'art. 107 N.O.I.F., pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 15 gennaio u.s., pag. 1312, tra i calciatori svincolati della società **A.S.D. Atri Calcio** risulta erroneamente inserito il calciatore Picariello Alfredo (nato il 31.01.1995 – matricola F.I.G.C. n. 6.699.310), invece di **Picariello Pietro** (nato il 14.02.1994 – matricola F.I.G.C. n. 5.562.684), calciatore da considerare effettivamente svincolato.

* * * * *

SVINCOLI ART. 107 N.O.I.F. – C.U. N. 70 DEL 15 GENNAIO 2013, PAGG. 1373 E 1374

Negli elenchi delle liste di svincolo ai sensi dell'art. 107 N.O.I.F., pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 15 gennaio u.s., pagg. 1373 e 1374, erroneamente non risulta riportato tra i calciatori svincolati della società **A.S.D. Virtus Scafatese 2010**, il calciatore Aiello Ciro (nato il 9.05.1985 – matricola F.I.G.C. n. 3.848.338), che quindi deve intendersi svincolato dalla medesima società, con decorrenza dal 17 dicembre 2012.

* * * * *

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. N. 68 DELL'11 GENNAIO 2013, PAG. 1301

GARE DEL 6 GENNAIO 2013 – A CARICO DI CALCIATORI – ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IMPERATO DOMENICO

(Vis Portici 1906)

LEGGASI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IMPERATO DOMENICO

(Vis Portici 1906)

* * * * *

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 42 DEL 15 NOVEMBRE 2012, PAG. 807

GARE DELL'11 NOVEMBRE 2012 – A CARICO DI CALCIATORI – ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CRESTA DAVIDE

(Paternopoli)

LEGGASI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CRESTA ANTONINO

(Paternopoli)

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTO NON RIPORTATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 17 GENNAIO 2013

In ordine alle gare di Coppa Campania di Prima Categoria, disputate il 9 gennaio u.s. (Comunicato Ufficiale n. 71 del 17 gennaio 2013), erroneamente non è stato pubblicato il seguente provvedimento disciplinare:

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CANNELLA GIUSEPPE (SCAFATESE CALCIO SRL)

* * * * *

RISULTATI GARE DEL 9 GENNAIO 2013 – C.U. N. 71 DEL 17 GENNAIO 2013, PAG. 1394

Coppa Campania di Prima Categoria

1. SPORTING GUARDIA FORZA E CORAGGIO 6 – 1

LEGGASI

Coppa Campania di Prima Categoria

1. SPORTING GUARDIA FORZA E CORAGGIO 0 – 1

* * * * *

RISULTATI GARE DEL 13 GENNAIO 2013 – C.U. N. 71 DEL 17 GENNAIO 2013, PAG. 1397

Campionato di Attività Mista

SERINO 1928 MIRANDA NP

LEGGASI

Campionato di Attività Mista

SERINO 1928 MIRANDA NDIC

* * * * *

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 18 gennaio 2013

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Vincenzo Pastore**